



AGENZIA REGIONE CALABRIA per le EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

ISTRUZIONI OPERATIVE N° 21 del 04/12/2020

- Ai Produttori interessati
- Al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
- Agli Assessorati Agricoltura delle Regioni
- Ai Centri di Assistenza Agricola

LORO SEDI

Oggetto: **Riforma della Politica Agricola Comune - Reg. (UE) n. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.**
Invio ai beneficiari delle comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento totale o parziale della domanda di pagamento - partecipazione e chiusura del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/1990 – Dalla Campagna 2015.

INDICE

1	Premessa	3
2	Riferimenti normativi.....	3
2.1	Base giuridica Unionale.....	3
2.2	Documenti di lavoro.....	5
2.3	Base giuridica Nazionale	5
3	Controlli e indicatori di controllo	7
4	Comunicazione motivi ostativi all'accoglimento totale o parziale della domanda di pagamento ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/1990	8
4.1	Contenuto della Comunicazione motivi ostativi	8
4.2	Invio della Comunicazione.....	9
4.3	Attività del beneficiario	9
4.3.1	Istanza di riesame.....	10
4.3.2	Esito procedimento istruttorio	12
4.3.3	Recupero degli indebiti	12
5	Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)	13
6	Accesso agli atti	15
7	Allegati	17

1 Premessa

Le presenti istruzioni operative, emanate dall'Organismo Pagatore ARCEA, definiscono le modalità di comunicazione degli esiti dell'istruttoria del procedimento amministrativo, le modalità di riesame e di consultazione dello stato di avanzamento del procedimento amministrativo.

Di seguito è definita la procedura - rivolta ai beneficiari ed ai CAA - di invio delle comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento totale o parziale delle suddette domande predisposte dall'OP ARCEA ai fini della partecipazione e chiusura del procedimento amministrativo ai sensi di dell'art. 10 bis della L.241/1990.

Tale procedura consiste nella predisposizione e nell'invio ai beneficiari di una comunicazione (di seguito "Comunicazione") che contiene l'indicazione dell'importo riconosciuto come ammissibile, nonché delle riduzioni ed eventuali sanzioni applicate alla domanda presentata con il dettaglio degli indicatori di controllo riscontrate.

Obiettivo della Comunicazione è quello di evidenziare ai beneficiari le motivazioni ostative al pagamento totale o parziale delle proprie domande affinché possano, eventualmente, provvedere tempestivamente alla risoluzione delle anomalie individuate dagli indicatori di controllo rilevati.

2 Riferimenti normativi

2.1 Base giuridica Unionale

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento; e s.m.i.
- Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;
- Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche;
- Regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul

finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.

- Reg. (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE - REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).

2.2 Documenti di lavoro

- DSCG/2014/39 FINAL - REV 1 - GUIDANCE DOCUMENT ON AID APPLICATIONS AND PAYMENT CLAIMS REFERRED TO IN ARTICLE 72 OF REGULATION (EU) 1306/20131;
- DS/EGDP/2015/02 FINAL - GUIDANCE DOCUMENT ON THE IMPLEMENTATION BY MEMBER STATES OF PERMANENT GRASSLAND PROVISIONS IN THE CONTEXT OF THE PAYMENT FOR AGRICULTURAL PRACTICES BENEFICIAL FOR THE CLIMATE AND THE ENVIRONMENT (GREENING)

2.3 Base giuridica Nazionale

- L. 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 n. 6513, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 febbraio 2015 n. 1420, recante “Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 marzo 2015 n. 1922, recante “Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 maggio 2015 n. 1566, recante “Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020”;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, relativo alla “semplificazione della gestione della PAC”;

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 n. 180, recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
- Nota Mipaaf Prot. DG PIUE n. 2954 dell’8 maggio 2015 – Chiarimenti su talune disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma dei pagamenti diretti;
- Nota Mipaaf Prot. DG PIUE n. 3411 del 29 maggio 2015 – Ulteriori chiarimenti su talune disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma dei pagamenti diretti;
- Circolare AGEA prot. n. AGEA.2016.120 del 1° marzo 2016 - riforma della politica agricola comune - domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota AGEA prot. aci.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.523 del 19 novembre 2015 - Aggiornamento dell’uso del suolo e costituzione dello strato delle aree di interesse ecologico (REFRESH e layer EFA) – Trattamento comune degli esiti dei rilievi ai fini dei necessari adempimenti degli OO.PP. SIPA-GIS Calcolo dell’importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare sulle Domande Uniche e di Sviluppo Rurale
- Circolare AGEA prot. n. 47103 del 1 giugno 2017 - Aggiornamento del SIPA-GIS Calcolo dell’importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare sulle Domande Uniche e di Sviluppo Rurale
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.427 del 29 settembre 2015 - Riforma della politica agricola comune - criteri di controllo e base di calcolo per le riduzioni e le esclusioni per gli aiuti richiesti nella domanda unica di pagamento per la campagna 2015;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.434 del 5 ottobre 2015 - Applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità. Anno 2015;
- Circolare AGEA prot. n. 11923 del 10 febbraio 2017 - Chiarimenti relativi alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.427 del 29 settembre 2015 - base di calcolo e applicazione delle sanzioni per il regime di pagamento di base;
- Istruzioni Operative Arcea n. 13 del 26 giugno 2018 . “Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Base di calcolo e applicazione delle sanzioni – integrazioni alle Istruzioni Operative Arcea n. 10 del 9 novembre 2015 - Campagna 2015”.
- Circolare AGEA prot. n. 33785 dell’8 aprile 2019 - Pratiche Locali Tradizionali (PLT) - articolo 7 del Reg. (UE) N. 639/2014

3 Controlli e indicatori di controllo

L'art. 59 del Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce che il SIGC comprende l'esecuzione di controlli amministrativi sistematici su tutte le domande di aiuto e di pagamento e che tale sistema è completato da controlli in loco.

L'art. 24 del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che «i controlli amministrativi e i controlli in loco [...omississ...] sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di sostegno, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
- c) i criteri e le norme in materia di condizionalità.»

Gli esiti dei controlli vengono comunicati all'agricoltore richiedente l'aiuto, nell'ambito dell'attività di comunicazione per la partecipazione e chiusura del procedimento amministrativo, rappresentati con degli indicatori di correggibilità o non correggibilità secondo i criteri di cui alle allegate tabelle 2 e 3.

Qualora i controlli eseguiti abbiano evidenziato indicatori di controllo che comportano una o più delle riduzioni dell'aiuto richiesto tra quelle riportate all'articolo 6 del Reg. UE n. 809/2014 e nella normativa nazionale vigente, l'Organismo Pagatore ARCEA predisponde e invia la Comunicazione all'agricoltore interessato.

Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta, al netto della disciplina finanziaria applicata ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 1307/2013, vale come “Comunicazione di chiusura del procedimento”.

Ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 gli interessati possono presentare una Istanza di riesame entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento totale o parziale della domanda, scaduti inutilmente i quali il provvedimento negativo assume carattere definitivo.

4 Comunicazione motivi ostativi all'accoglimento totale o parziale della domanda di pagamento ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/1990

L'Organismo Pagatore ARCEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, aperto a seguito della domanda di aiuto ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso, notificando ai richiedenti l'esito della domanda, avvalendosi degli strumenti telematici previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90.

4.1 Contenuto della Comunicazione motivi ostativi

La comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'ammissibilità delle domande, in allegato alle presenti istruzioni operative, contiene in apposite schede riepilogative, tra le altre, le seguenti informazioni/ motivazioni:

- a) le specifiche dei controlli effettuati;
- b) le inesattezze riscontrate nella superficie ammissibile;
- c) le inesattezze riscontrate sugli allevamenti o animali richiesti a premio;
- d) le irregolarità e la mancanza degli altri requisiti di eleggibilità;
- e) la mancanza del requisito di "agricoltore in attività" ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- f) le ragioni delle riduzioni e decurtazioni del premio rispetto agli importi richiesti.

La Comunicazione è suddivisa nelle seguenti sezioni:

- nominativo e indirizzo del beneficiario
- denominazione e indirizzo del CAA di riferimento
- numero di protocollo della Comunicazione;
- dati di riferimento della domanda di pagamento;
- schede riepilogative;
- elenco degli indicatori di controllo riscontrati.

Per ciascun indicatore sono riportate le seguenti informazioni:

- codice indicatore di controllo;
- descrizione dell'indicatore di controllo;
- effetto dell'indicatore di controllo.

4.2 Invio della Comunicazione

L'Organismo pagatore ARCEA attribuisce alla Comunicazione il numero di protocollo SIAN ed il relativo codice a barre e provvede successivamente alla sua pubblicazione sul SIAN rendendola accessibile agli interessati.

L'azienda agricola che ha comunicato il proprio indirizzo di PEC riceve la Comunicazione anche all'indirizzo di posta certificata comunicato.

Sul sito SIAN (*sezione Utilità – Download*) saranno pubblicati e consultabili gli elenchi dei beneficiari privi di PEC e quelli per i quali l'invio della PEC non è andato a buon fine (indirizzo non valido o dismesso).

ARCEA provvederà all'invio (per conoscenza) ai CAA delle Comunicazioni indirizzate ai beneficiari tramite trasmissione dell'elenco delle Comunicazioni di competenza.

Le aziende che non hanno comunicato un proprio indirizzo PEC, possono prendere visione della Comunicazione secondo le modalità riportate al successivo paragrafo 4.3.

4.3 Attività del beneficiario

Per approfondire i motivi della riduzione e le eventuali modalità di risoluzione delle anomalie che impediscono il pagamento integrale della domanda, il beneficiario può recarsi presso l'Ufficio del CAA, al quale ha conferito mandato di rappresentanza ai sensi dell'art.14 del DM Mipaaf del 27/03/2008, che ha la possibilità, attraverso le funzioni di consultazione del Fascicolo aziendale sul sito <http://www.sian.it>, di verificare gli esiti dei controlli istruttori della domanda, ivi compresi i dati e le informazioni relative alla situazione territoriale dell'azienda rilevata con il sistema GIS (*Geographic Information System*).

I beneficiari accreditati in qualità di utenti qualificati del portale SIAN possono accedere direttamente alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati. Le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito ARCEA, all'indirizzo: <https://www.arcea.it/index.php/registrazione-ai-servizi-online>

Si rammenta che, a partire dal 1° marzo 2021, il Decreto Semplificazioni (n. 76 del 16 luglio 2020) prevede che si possa accedere ai siti web della pubblica amministrazione solo attraverso lo SPID o la carta d'identità elettronica.

4.3.1 Istanza di riesame

In esito ai controlli istruttori eseguiti sulla domanda, il beneficiario può presentare un'istanza di riesame, utilizzando il modello disponibile sul portale SIAN, da sottoscrivere unitamente alla presentazione della eventuale documentazione integrativa corredata dei documenti atti a sanare le difformità riscontrate.

L'elenco contenente tutti gli indicatori di controllo riscontrabili nelle domande è riportato negli allegati 2 e 3 delle presenti Istruzioni Operative.

Nell'allegato 2 viene riportato l'elenco delle irregolarità correggibili e le modalità di soluzione previste; non sono ammesse modalità di risoluzione diverse da quelle descritte.

Nell'allegato 3 viene riportato, per completezza di informazione, l'elenco di tutti gli indicatori riscontrabili e comunicabili a seguito dei controlli effettuati, ancorché non correggibili.

Qualora la comunicazione riguardi specifiche dichiarazioni sottoscritte dal produttore all'atto della presentazione della domanda, è necessario che il richiedente provveda ad integrare la documentazione in possesso dell'OP ARCEA, secondo i termini previsti dalle presenti Istruzioni Operative.

Il richiedente, che ha confermato gli elementi dichiarativi forniti all'Amministrazione all'atto della presentazione della domanda unica, può richiedere, mediante la presentazione

dell'istanza di riesame, la revisione dell'istruttoria, secondo i termini previsti dalle presenti Istruzioni Operative.

I dati riferiti alle superfici non possono essere oggetto di riesame nei casi seguenti:

1. superfici sulle quali si attuano Pratiche Locali Tradizionali (codice occupazione dichiarato: 218), in quanto sottoposte a validazione da parte della Regione competente (circolare AGEA Coordinamento prot. n. 33785 dell'8 aprile 2019 e s.m.i.);
2. superfici ubicate in regioni non sottoposte a refresh nel 2015 e non interessate dal rilievo di "eclatanze";
3. per le domande selezionate a campione e sottoposte ai controlli oggettivi.

L'agricoltore beneficiario di una domanda unica presentata per la campagna 2015 e sottoposta ai controlli tramite telerilevamento ", tuttavia, può richiedere un incontro in contraddittorio con l'Amministrazione unicamente nel caso in cui il controllo oggettivo non sia già stato oggetto di un incontro in contraddittorio e l'applicazione delle disposizioni riportate nelle Istruzioni Operative Arcea n. 13 del 26 giugno 2018 e relative a fattispecie diverse da quelle indicate nei precedenti punti 1. e 2. abbia determinato un esito discordante oltre il 3% diverso rispetto a quello definito in precedenza.

I dati di occupazione del suolo definiti a seguito dell'applicazione delle procedure stabilite dalle circolari AGEA che hanno evidenziato la presenza di "eclatanze" possono essere oggetto di apposita istanza di riesame dei dati di occupazione del suolo secondo le procedure indicate nella circolare AGEA prot. n. n. 47103 del 1° giugno 2017.

Le correzioni effettuate, in ogni caso, non possono generare un aumento dell'aiuto iniziale richiesto.

Le operazioni propedeutiche alla risoluzione delle anomalie segnalate da ARCEA nella Comunicazione dei motivi ostativi devono essere eseguite prima della presentazione dell'istanza di riesame della domanda unica; i riferimenti dell'istanza attivata per il riesame dell'occupazione del suolo (protocollo e data di presentazione) devono essere riportati nell'istanza di riesame della domanda unica.

L'istanza di riesame deve essere presentata entro il termine perentorio indicato nella Comunicazione, nel rispetto dell'art. 10 bis della Legge n.241/90 e successive

modificazioni, pena il mancato esame. Gli esiti della valutazione dell'eventuale riesame saranno resi noti all'interessato con la comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo.

4.3.2 Esito procedimento istruttorio

Scaduto il termine perentorio indicato nella Comunicazione, in assenza di istanza di riesame, l'esito del procedimento istruttorio si considera accettato e la Comunicazione costituisce provvedimento definitivo e notifica di chiusura del procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90 e s.m.i.

4.3.3 Recupero degli indebiti

Il recupero delle somme eventualmente percepite in eccesso da un beneficiario viene effettuato dall'Organismo Pagatore ARCEA, tramite compensazione automatica ai sensi dell'art. 28 del Reg. CE n. 908 /2014 con i premi/aiuti spettanti al beneficiario medesimo.

In assenza di recupero tramite compensazione come sopra descritto, l'Agenzia, tenuto conto del pagamento in eccesso effettuato, provvederà a richiedere al beneficiario con successiva comunicazione la restituzione della somma a titolo di importo da recuperare e le relative modalità e tempi di pagamento.

In assenza di recupero come sopra descritto, gli importi accertati come non dovuti verranno iscritti nel Registro Debitori dell'Organismo Pagatore Arcea e trattati per il recupero secondo la disposizione di cui all'art. 8 ter della legge n. 33 del 9 aprile 2009.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 30, comma 4 del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465, non si procede al recupero dei diritti all'aiuto indebitamente assegnati per importi fino ad euro cinquanta.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 30, comma 5 del D.M. 7 giugno 2018, n. 54655, non si procede ai recuperi dei pagamenti indebiti inferiori a cento euro.

5 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

<p>Finalità del trattamento</p>	<p>I dati personali, che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura ARCEA , istituita con ISTITUITA CON LA LEGGE REGIONALE N. 13/2005 (ART. 28) e s.m.i– richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:</p> <ol style="list-style-type: none"> finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l’inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell’Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi; accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente; gestione delle credenziali per assicurare l’accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l’utilizzo di posta elettronica.
<p>Modalità del trattamento</p>	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>
<p>Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali</p>	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p> <p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell’esercizio finanziario dell’anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell’Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia</p>

	previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.
Natura del conferimento dei dati personali trattati	La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari").
Titolarità del trattamento	<p>Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (ARCEA) nella sua attività di Organismo Pagatore.</p> <p>La sede di ARCEA è C/O LA CITTADELLA REGIONALE – LCOALITA' REGIONALE -88100 CATANZARO .</p> <p>Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.ARCEA.it.</p>
Responsabili del trattamento	<p>I "Titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".</p> <p>Presso la sede dell'ARCEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di ARCEA, la Soc. SIN S.r.l, La Regione Calabria, I Centri di Assistenza Agricola riconosciuti.</p>
Diritti dell'interessato	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p> <ol style="list-style-type: none"> chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.arcea.it con idonea comunicazione citando :Rif .Privacy; <p>proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.</p> <p>Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.</p>

6 Accesso agli atti

Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90 e s.m.i., l'accesso ai documenti amministrativi, da parte degli interessati, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza dell'azione.

Il procedimento amministrativo della domanda si svolge interamente sul sistema informativo SIAN (presentazione, controlli, istruttoria, pagamento).

Ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 (uso della telematica) e successive modificazioni ed integrazioni, per conseguire maggiore efficienza nella propria attività, Arcea incentiva l'uso della telematica per la consultazione del procedimento amministrativo e l'accesso agli atti da parte degli interessati.

I documenti amministrativi accessibili, consultabili sul SIAN, che fanno parte del procedimento della domanda, sono i seguenti:

- Mandato di rappresentanza (per i beneficiari che aderiscono ad un CAA);
- Scheda di validazione del fascicolo aziendale;
- Domanda unica di pagamento;
- Dati di base in formato grafico (GIS), se pertinenti;
- Check-list delle istruttorie eseguite;
- Eventuali comunicazioni al beneficiario (ad esempio: PEC, Istruzioni operative, lettere raccomandate, Disposizioni amministrative diffuse attraverso i siti istituzionali, ecc.);
- Informazioni relative ai pagamenti effettuati.

Per quanto sopra esposto, gli interessati possono esercitare il loro diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi sopra indicati e monitorare lo stato dei pagamenti, attraverso l'accesso al SIAN secondo le seguenti modalità:

per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito ARCEA <https://www.arcea.it/index.php/registrazione-ai-servizi-online>).

- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mipaaf del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di ARCEA sul SIAN.

Di conseguenza l'Organismo pagatore Arcea non dà corso alle richieste di accesso agli atti riferite ai documenti amministrativi sopra indicati, presentate dagli interessati in modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte, in virtù del sistema informativo messo a disposizione degli stessi che consente di prendere immediata visione ed estrarre copia dei documenti medesimi, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 (uso della telematica) e successive modificazioni.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti istruzioni operative nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti istruzioni operative vengono pubblicate sul sito www.arcea.it

Il Commissario Straordinario Arcea
Ing. Francesco Del Castello

(Documento informatico sottoscritto con firma
elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 23
del D.Lgs n. 82/2005)

7 Allegati

1. Allegato 1 – PEC Comunicazione motivi ostativi
2. Allegato 2– Elenco delle irregolarità correggibili e le modalità di soluzione
3. Allegato 3 – Elenco dei controlli amministrativi



AGENZIA REGIONE CALABRIA per le EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Allegato 1 – PEC Comunicazione motivi ostativi

Codice a Barre n. X084XXXXXXXX

Protocollo ARCEA.ADU.YYYY.XXXX del dd/mm/YYYY

Gentile Produttore
COGNOME NOME
INDIRIZZO
CAP COMUNE (PROV.)

Oggetto: Domanda Unica 201X – Domanda n. “NUMERO DOMANDA” (Reg. UE 1307/2013 e s.m.i.). Comunicazione motivi ostativi all’accoglimento totale o parziale della domanda.

L’ARCEA, quale Organismo Pagatore competente, al termine dell’istruttoria amministrativa sulla domanda da Lei presentata, ha riscontrato gli indicatori di controllo, di seguito riportati, che comportano la riduzione, in tutto o in parte, (ai sensi del Titolo II, Capo IV e del Titolo IV del Reg. UE 640/2014 e s.m.i.) dell’ammissibilità ai benefici previsti dal Reg. UE 1307/2013.

Con la presente comunicazione si evidenziano le motivazioni che hanno causato la riduzione totale o parziale del pagamento della Domanda unica di cui all’oggetto:

- Elenco degli esiti a seguito dei controlli effettuati sulle superfici (Allegato 1)
- Elenco delle irregolarità formali per regime di intervento (Allegato 2);
- Scheda riepilogativa analitica degli aiuti richiesti ed ammessi, nonché degli importi erogati (Allegato 3).

Nella scheda allegata sono riportati gli esiti dei controlli che hanno causato la riduzione totale o parziale del pagamento della domanda unica sopra specificata.

Per poter approfondire i motivi della riduzione e le modalità di risoluzione delle difformità che impediscono in tutto o in parte il pagamento della domanda, è possibile rivolgersi presso l’ufficio del CAA al quale ha conferito mandato di rappresentanza, che ha la possibilità, attraverso le funzioni di consultazione del Fascicolo aziendale sul sito <http://www.sian.it>, di verificare gli esiti dei controlli istruttori della domanda, ivi compresi i dati e le informazioni relative alla situazione territoriale dell’azienda rilevata con il sistema GIS (Geographic Information System).

Per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l’accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito ARCEA www.arcea.it).

In esito ai controlli istruttori eseguiti sulla Sua domanda, può essere presentata un’istanza di riesame nella funzione online del SIAN, corredata dei documenti atti a sanare le difformità riscontrate.



AGENZIA REGIONE CALABRIA per le EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

L'istanza di riesame deve essere presentata entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, nel rispetto dell'art. 10 bis della Legge n.241/90 e successive modificazioni, pena il mancato esame . Gli esiti della valutazione dell'eventuale riesame saranno resi noti all'interessato con la comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo.

Eventuali importi corrisposti in eccesso, accertati a seguito del riesame istruttorio, verranno iscritti nel Registro Debitori dell'Organismo Pagatore Arcea e trattati per il recupero secondo la disposizione di cui all'art. 8 ter della legge n. 33 del 9 aprile 2009.

Nel caso Lei non faccia pervenire istanza di riesame, entro 10 giorni dal ricevimento della presente nota, questa comunicazione si intende accettata e costituisce provvedimento definitivo e notifica di chiusura del procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90 e s.m.i.

(¹) Il dirigente dell'Ufficio Autorizzazione Pagamenti
Dott. Francesco Scarpelli

¹ il presente atto è emesso con l'indicazione a stampa del nominativo del dirigente responsabile in luogo della firma autografa, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39.

Codice a Barre n. X084XXXXXXXX

ARCEA.ADU.YYYY.NNNNN del DD/MM/YYYY

Gentile Produttore
COGNOME NOME
INDIRIZZO
CAP COMUNE (PROV.)

**Oggetto: Domanda Unica 201X – Domanda n. “NUMERO DOMANDA” (Reg. UE 1307/2013
e s.m.i.). Comunicazione provvedimento definitivo.**

L’Organismo Pagatore ARCEA ha esaminato le osservazioni e la documentazione da Lei presentata in data XX/XX/XXXX con istanza di riesame (codice a barre).

L’Organismo pagatore ARCEA Le comunica la chiusura del procedimento amministrativo inerente la Domanda unica in oggetto con il mancato accoglimento, totale o parziale, dell’istanza e della relativa documentazione da Lei presentata, per le motivazioni di seguito elencate:

- Elenco degli esiti a seguito dei controlli effettuati sulle superfici (Allegato 1)
- Elenco delle irregolarità formali per regime di intervento (Allegato 2);
- Scheda riepilogativa analitica degli aiuti richiesti ed ammessi, nonché degli importi erogati (Allegato 3).

Si evidenzia che l’O.P. Arcea è vincolato dalla normativa comunitaria e nazionale a recuperare gli importi erogati in eccesso.

Ciò premesso si comunica che tali importi saranno recuperati attraverso trattenuta dai pagamenti futuri a Lei spettanti secondo quanto previsto dall’art. 28 del Reg. UE n. 908 /2014.

Nel caso in cui non fosse possibile recuperare totalmente per compensazione l’importo indicato, la S.V. è tenuta a restituire il versamento della somma come sopra quantificata entro sessanta giorni dal ricevimento del presente atto, mediante il Sistema di pagamento pagoPa - utilizzando l’allegato Avviso.

Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti al CAA che sulla base della Convenzione in essere con l’Organismo Pagatore ARCEA e sulla base del mandato ricevuto, è in possesso di tutte le informazioni relativi a procedimenti che riguardano l’Agenzia.

Ai sensi dell’art. 3, comma IV, della L. n. 241/1990, si avvisa che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo territorialmente competente entro il termine di sessanta giorni,



AGENZIA REGIONE CALABRIA per le EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

decorrenti dalla data di ricezione dello stesso ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni decorrenti sempre dalla data della ricezione.

(²) Il dirigente dell'Ufficio Autorizzazione Pagamenti
Dott. Francesco Scarpelli

² il presente atto è emesso con l'indicazione a stampa del nominativo del dirigente responsabile in luogo della firma autografa, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39.